



COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 46 del 12/09/2011
AFFISSO all'albo pretorio dal 19/09/2011 al 04/10/2011

IL SINDACO
F.to Diego Navarria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Luca Stabile

Titolo I

DEFINIZIONI ED AMBITO GENERALE

Art. 1

Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) animale: ove non diversamente indicato, si intende fare riferimento a tutte le specie animali;
 - b) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;
 - c) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
 - d) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
 - e) commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
 - f) colonia felina: un gruppo di almeno cinque gatti che vivono in libertà senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna;
 - g) oasi felina: un luogo ritenuto idoneo dal Comune, d'intesa con i veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari, per la collocazione di una colonia felina;
 - h) gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate le cure sanitarie e dove i gatti trascorrono un primo periodo di ambientamento e di osservazione

2. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche solo temporaneamente ed a qualsiasi titolo, nel territorio comunale di Carlino.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Carlino recepisce i principi della *Dichiarazione universale dei diritti dell'animale* proclamata il 5.10.1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi e della *Convenzione europea per la protezione degli animali* di Strasburgo del 13.11.1987 (all. 1 e 2). Il Comune di Carlino opera inoltre affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

2. Il Comune di Carlino, in base alla L. 281/91 ("*Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*") ed alla L.R. 27/2000 ("*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina*"), promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue ogni atto di crudeltà contro di essi, ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali ed il loro abbandono.

3. Il Comune di Carlino, in collaborazione con le Associazioni di protezione animale, con l'Ordine dei Medici Veterinari e con il "Servizio di sanità animale e di igiene degli allevamenti" del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana", sostiene le iniziative di informazione e formazione dei cittadini al fine di favorire la detenzione responsabile degli animali.

Art. 3
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, per compiere le funzioni di cui al comma precedente, si avvale dell'Ufficio Anagrafe Canina, istituito presso l'Area Affari Generali, dell'Ufficio Manutenzioni presso l'Area Servizi Tecnici per quanto riguarda la gestione dei parchi e aree pubbliche, e della Polizia Locale.
3. L'Ufficio Anagrafe Canina, per lo svolgimento delle proprie attività, opera in collaborazione con la con la Regione Friuli Venezia Giulia, con la Provincia di Udine, con il "Servizio di sanità animale e di igiene degli allevamenti" del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana", con l'Ordine dei Medici Veterinari, con l'Università di Udine, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nonché con le associazioni animaliste e di volontariato zoofilo iscritte al Registro del volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 4
Esclusioni

1. Le norme del presente regolamento non si applicano, in base alla legislazione vigente:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
 - b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5
Responsabilità e doveri del detentore

1. Chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo un animale di compagnia è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare deve:
 - a) assicurare cibo e acqua in quantità sufficiente nei tempi dovuti, in ambienti idonei sottoposti a regolare pulizia;
 - b) garantire i necessari interventi veterinari a carattere preventivo e curativo;
 - c) garantire un'attività motoria adeguata alla taglia, alla razza ed alla specie;
 - d) assicurare un'adeguata custodia;
 - e) assumere le dovute precauzioni in caso di animali reattivi a spettacoli pirotecnici o eventi particolarmente rumorosi.
3. Chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo un animale di compagnia è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia, sia che sia stato smarrito o sia fuggito, salvo non riesca a dimostrare di non essere stato responsabile dell'accaduto.

4. Chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo esemplari di razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività ha l'obbligo secondo la normativa vigente di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
5. Nel territorio del Comune di Carlino è vietata la macellazione di animali che avvenga con pratiche di particolare crudeltà, o che comunque comportino particolare crueltà o morte definita "lunga".

Art. 6

Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi della normativa vigente.
2. È altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali o determinare situazioni a rischio. In particolare è vietato:
 - a) mettere in atto comportamenti, anche se a fini di addestramento, lesivi nei confronti degli animali e, più specificatamente, di percuoterli o di sottoporli a sforzi, fatiche e rigori climatici eccessivi;
 - b) addestrare, in particolare i cani, in modo da esaltare la loro aggressività o la potenziale pericolosità di razze e incroci con spiccate attitudini aggressive;
 - c) detenere animali in condizioni non appropriate o in spazi angusti.
 - d) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da provocare loro sofferenze, ad esempio chiusi nel cofano delle auto;
 - e) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore;
 - f) promuovere, provocare o favorire lotte e combattimenti tra animali sotto qualsiasi forma;
 - g) sottoporre i cani o altri animali a doping così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della Legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 7

Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati

1. È fatto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno presi in custodia e segnalati agli organi preposti che ne provvederanno al ricovero presso strutture autorizzate e convenzionate con il Comune di Carlino con oneri a carico dello stesso.

Art. 8
Fauna selvatica

1. Sul territorio comunale è fatto divieto di molestare, catturare, detenere e commerciare specie animali e uova appartenenti alla fauna selvatica, nonché asportare, danneggiare o distruggere nidi e tane in uso, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. È vietato utilizzare la pratica del pirodiserbo ovvero la bruciatura delle stoppie, salvo diversa prescrizione da parte del Corpo Forestale.

Art. 9
Commercio degli animali

1. Coloro che vendono animali devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisiologiche ed etologiche in modo da garantire un acquisto e una detenzione consapevoli e responsabili.
2. L'esposizione degli animali per la vendita può avvenire solo nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 e si intende esclusa la loro esibizione in vetrina.
3. È consentito il commercio solo di animali svezzati. I cuccioli di cani e gatti devono avere un'età superiore a 60 giorni e devono essere accompagnati da un documento che ne attesti la provenienza e i trattamenti immunitari sostenuti.
4. Gli stessi principi di tutela valgono anche per le attività commerciali occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti, viene disposta la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per una settimana alla seconda e successive nell'arco di tre anni, in relazione alla gravità dell'inadempienza oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 comma 1, lettera c.
6. È vietata la vendita di pulcini o di altri animali colorati artificialmente.
7. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza e immersi in vasche munite di ossigenazione e di filtraggio adeguato.
8. Con ordinanza sindacale potranno essere dettati ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali o in occasioni di particolari eventi.

Art. 10
Esposizioni

1. Tutte le manifestazioni ed esposizioni di animali sul territorio comunale, comprese quelle relative ai circhi che detengono animali, devono essere sottoposte ad autorizzazione del sindaco e al nulla osta dell'autorità veterinaria e devono osservare le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, nel caso cui si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, si dispone, con ordinanza sindacale, la chiusura o la sospensione dell'attività . per una giornata alla prima infrazione, per una settimana alla seconda o successiva infrazione dell'arco di tre anni addebitabili allo stesso spettacolo o intrattenimento.

Art. 11
Inumazione di animali

1. È consentito il sotterramento di animali di compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile alle persone ed agli animali.
2. Ai fini dell'anagrafe canina, il proprietario o detentore può attestare il decesso del proprio cane per cause naturali mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà reso ai sensi della vigente normativa.

Art. 12
Attività di cura e riabilitazione con impiego di animali

1. Il Comune di Carlino promuove le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali (pet therapy).
2. La cura e la salute delle persone non può prescindere in ogni caso dal benessere e dalla salute degli animali.
3. Tutte le persone o le associazioni che dispongono delle competenze specifiche per avviare attività di pet therapy devono essere registrati presso l'Ufficio Anagrafe Canina.

Art. 13
Trasporto e circolazione di animali

1. Il trasporto di animali su mezzi pubblici è consentito, nel rispetto delle norme vigenti e dei Regolamenti stabilite dall'Ente gestore del servizio.
2. Sui veicoli privati, secondo la normativa vigente, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore ad uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o, specie nel caso dei cani, nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro mezzo idoneo. Le eventuali gabbie devono permettere la posizione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Eventuali trasporti su rimorchi devono prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere respirati dagli animali.

Art. 14
Abbandono

1. È severamente vietato abbandonare in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi parchi, giardini e qualsiasi tipologia di corpo idrico, qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona od esotica.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna selvatica provenienti da centri di recupero autorizzati dalle vigenti leggi.

Art. 15
Eutanasia

1. La pratica dell'eutanasia è ammessa solo nel caso di animali ammalati per i quali il medico veterinario valuta la necessità di ricorrere a questa procedura.

Art. 16
Sequestro degli animali

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario e/o detentore in buone condizioni igienico sanitarie, venendo curato ed accudito secondo necessità; in caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, anche avvalendosi di personale del Servizio Sanitario Veterinario dell'Azienda Sanitaria, accertano la violazione e provvedono al ricovero dell'animale presso idonee strutture autorizzate.

Titolo III
DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE

A) CANI

Art. 17
Tutela della popolazione canina

1. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni di protezione animale, con l'Ordine dei Medici Veterinari e con l'Azienda Sanitaria, promuove l'applicazione delle normative nazionali e regionali volte a prevenire il randagismo e a tutelare e controllare la popolazione canina e felina, a sviluppare il servizio dell'anagrafe canina, a realizzare o a risanare strutture pubbliche di ricovero per cani.

Art. 18
Attività motorie e rapporti sociali

1. I cani devono poter effettuare un'attività motoria regolare ed adeguata alla taglia e alla razza.
2. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono essere sempre accompagnati da chi in quel momento ha l'obbligo della custodia. Nelle pubbliche vie e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è obbligatorio utilizzare il guinzaglio e, ove previsto, come in casi di grande affollamento o durante manifestazioni pubbliche, anche la museruola. Il guinzaglio, per i cani di medie e grandi dimensioni, deve essere robusto, lungo al massimo due metri e non estensibile. Il guinzaglio per i cani di grande taglia dovrà essere tenuto da persona maggiore di 14 anni o da minore di 14 anni accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire in caso di necessità; si fa eccezione a questa norma nei casi di cani guida per non vedenti.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

Art. 19
Qualità dei ricoveri

1. È vietato detenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
2. La cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati, rialzata da terra e al di sopra deve essere disposta un'adeguata tettoia. Non deve essere sistemata in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale e deve essere mantenuta in buone condizioni igieniche.
3. Ove siano presenti cani mordaci, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di assicurare un'adeguata custodia.

4. È vietato tenere cani in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, ovvero di isolarli in rimesse o cantine, senza adeguati accorgimenti o in evidente stato di abbandono.
5. È fatto obbligo ai proprietari di cani di esporre su cancelli e/o porte di accesso e sui recinti ove trovatisi gli animali un cartello con la scritta "Attenti al cane".

Art. 20 **Dimensioni dei recinti**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. La detenzione dei cani a catena è consentita solo per esigenze temporanee e comunque per periodi di tempo non superiori a quattro ore continuative.
3. La catena deve essere di almeno 4 metri se fissa, ovvero di almeno 3 metri qualora possa scorrere su di un cavo aereo non inferiore a 4 metri e posto ad una altezza di almeno 2 metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e in ogni caso il cane deve poter raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.

Art. 21 **Aree destinate ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, il Comune può individuare alcuni siti destinati ai cani, contrassegnati da appositi cartelli e delimitazioni, dotati di raccoglitori per rifiuti, dove i cani non mordaci possano essere lasciati liberi. Questi siti devono essere chiaramente e fisicamente separati da aree destinate ad altri usi in particolare dai parchi giochi per bambini.
2. Nelle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, quali le aree giochi per bambini, è vietato l'accesso ai cani e le aree dovranno essere delimitate e segnate con appositi cartelli di divieto.
3. In dette aree varrà l'obbligo, da parte del responsabile dell'animale, di asporto delle deiezioni canine e del controllo del comportamento del cane prevenendo eventuali danni a piante o strutture presenti.
4. All'interno di dette aree per i cani mordaci è comunque obbligatorio l'uso della museruola.

Art. 22 **Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici**

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore, hanno libero accesso, nei modi previsti dal comma 2 del presente articolo, negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano e comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari. È comunque facoltà del gestore dell'attività commerciale di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, devono farlo usando il guinzaglio e un'adeguata museruola, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. È vietato introdurre cani nei negozi di generi alimentari, ambulatori medici, farmacie, laboratori di prodotti alimentari in genere e strutture scolastiche. Sono esclusi dall'osservanza del presente comma i non vedenti che utilizzano cani appositamente addestrati

Art. 23
Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro di qualsiasi area pubblica, di uso pubblico o comunque aperta al pubblico dell'intero territorio comunale.
2. I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti degli strumenti idonei ad ottemperare a quanto previsto dal comma 1.
3. Tali oggetti devono essere esibiti su richiesta di controllo da parte di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o degli appositi addetti, autorizzati dal Sindaco alla gestione delle aree verdi o degli spazi destinati ai cani.
4. Sono esclusi dall'osservanza del presente articolo i non vedenti che utilizzano cani appositamente addestrati. Fatte salve le modalità per la conduzione, sono esclusi dall'osservanza del presente articolo anche le persone diversamente abili, non accompagnate.
5. L'obbligo della raccolta degli escrementi vale anche per i detentori di specie animali diverse dai cani.
6. La vigilanza del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo può essere inoltre affidata dal Comune, previa stipula di apposita convenzione, alle associazioni di protezione animali e di volontariato ambientale operanti a livello locale, iscritte nel Registro del volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia. La vigilanza potrà essere svolta dai volontari dopo aver conseguito un corso preparatorio gestito dal Comando di Polizia comunale su materie attinenti le sanzioni amministrative ed il presente regolamento.

Art. 24
Assistenza per rinuncia

1. Nel caso in cui il detentore non possa, per seri e comprovati motivi di salute non temporanei, esecuzione di ordinanze sindacali, sequestro o similari, continuare a detenere il proprio animale, ne dà comunicazione all'ufficio anagrafe canina al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate.

B) GATTI

Art. 25
Definizione dei termini usati

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Per "referente di colonia" si intende la persona che, su formale incarico del Comune, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà. I referenti di colonia che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti.
4. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal "Servizio di sanità animale e di igiene degli allevamenti" del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana", in collaborazione con le Associazioni di protezione animale. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che nel caso di episodici maltrattamenti procede a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'art. 638, c. 1, del Codice penale e successive modifiche.

5. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
6. È fatto divieto di tenere gatti legati. È consentito l'uso del guinzaglio solo per il movimento ed il trasporto.

Art. 26
Controllo sanitario e cura delle colonie feline

1. Il Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari provvede agli interventi sanitari previsti dalle norme vigenti su gatti appartenenti a colonie regolarmente censite dove verranno successivamente ricollocati. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari. Tale censimento deve essere aggiornato correttamente, anche per il tramite dei referenti di colonia, per quanto si attiene al numero dei gatti e le loro condizioni di salute.
2. Ai referenti di colonia è permesso l'accesso, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale, anche in concessione, dell'intero territorio. Il Comune fornirà ai predetti referenti apposito tesserino d'autorizzazione.
3. L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
4. I referenti sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
5. Al fine di evitare la proliferazione di ratti e di altre specie infestanti, è fatto divieto a chiunque di disperdere sul suolo pubblico cibo per alimentazione di cani e gatti.

C) VOLATILI

Art. 27
Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti possibilmente in coppia.
2. I volatili detenuti in gabbia non possono essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere riforniti in modo regolare e mantenuti puliti.

Art. 28
Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte e gli altri due lati tre volte la misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%;
 - c) nel caso di volatili da riproduzione, le dimensioni indicate al precedente sub comma a) saranno aumentate del 50%.
3. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.
4. Tutte le gabbie devono essere dotate di un numero sufficiente di posatoi in relazione al tipo di specie ed al numero di animali. I posatoi non dovranno comunque intralciare il movimento dei volatili.

D) ANIMALI ACQUATICI

Art. 29

Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 30

Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume e la capienza dell'acquario devono essere adeguati alle dimensioni e al numero delle specie ospitate.
2. Comunque sia il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze delle specie animali ospitate ed in ogni caso non deve avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le responsabilità derivanti da altre norme, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da 25,00 a 150,00 euro (in misura ridotta 50,00 euro) per la trasgressione del comma 2 dell'articolo 24, mancanza degli strumenti per la raccolta degli escrementi; dell'articolo 22 (comma 5), mancata esposizione del cartello "Attenti al cane";
 - b) da 50,00 a 300,00 euro (in misura ridotta 100,00 euro) per la trasgressione del comma 1 dell'articolo 24, mancata pulizia ed asportazione degli escrementi;
 - c) da 75,00 a 500,00 euro (in misura ridotta 150,00 euro) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 (comma 3), 6 (commi 2 lettere a, b, c, d, e, f), 7, 8, 9, 11, 15 (comma 1), 20 (comma 2 e 3), 21 (comma 1, 2 e 3), 18 (commi 1 e 3), 22 (comma 2), 23 (comma 2 e 3), 29 e 31.
2. Relativamente all'art. 24, comma 1, e all'art. 29 e 31, le sanzioni amministrative si applicheranno dopo un periodo di adeguamento di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 32

Vigilanza

1. La Polizia Locale, le Forze di Polizia dello Stato, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria vigilano sull'attuazione del presente regolamento comunale.
2. Detto regolamento dovrà avere la più ampia diffusione fra gli operatori del settore, nel mondo della scuola e fra la cittadinanza.

Art. 33
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme stabilite dalle leggi nazionali, regionali e dalle ordinanze sindacali.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative confluiranno in un apposito capitolo di bilancio da istituirsi e finanziare annualmente che verrà utilizzato per finanziare progetti per la tutela e la difesa degli animali o per interventi in campo ambientale.